

Bruxelles, 8 maggio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0142(NLE)**

**9167/23
ADD 1**

**AVIATION 104
RELEX 572
MA 3**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 maggio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 239 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 239 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 239 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.5.2023
COM(2023) 239 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ALLEGATO
PROTOCOLLO

**che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo
fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato,
e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea**

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
L'UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL REGNO DI SPAGNA,
IL REGNO DI SVEZIA,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
Stati membri dell'Unione europea (di seguito "gli Stati membri"),

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

IL REGNO DEL MAROCCO,

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dal Regno del Marocco il 12 dicembre 2006 ("l'accordo"), modificato dal protocollo firmato il 18 giugno 2012 per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ("il protocollo").

Articolo 2

1. La seguente disposizione è aggiunta all'allegato II ("Accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea") dell'accordo modificato dal protocollo.

Dopo il secondo trattino relativo alla Bulgaria:

"- accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Croazia e il governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 7 luglio 1999;"

2. Al primo paragrafo dell'allegato III ("Procedure per le autorizzazioni di esercizio e le autorizzazioni tecniche: autorità competenti") dell'accordo modificato dal protocollo è aggiunto il testo seguente.

Dopo la sezione relativa alla Bulgaria:

"Croazia:

Agenzia croata per l'aviazione civile (CCAA)".

Articolo 3

Il testo dell'accordo in lingua croata, allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora il presente protocollo fosse approvato dalle parti contraenti in una data successiva all'entrata in vigore dell'accordo, il protocollo entrerebbe in vigore conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo, ossia un mese dopo la data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

2. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo ed è applicato in via provvisoria a decorrere dalla firma delle parti.

Fatto a, il, in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, gaelica, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI

PER IL REGNO DEL MAROCCO

PER L'UNIONE EUROPEA